



Consiglio Regionale della Campania

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania  
Protocollo: 0006386/1 Data: 04/04/2016 13:55  
Ufficio: Segreteria Generale  
Classifica:



Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, 81  
NAPOLI

Ai Presidenti della VI e II Commissione  
Consiliare Permanente

Al Presidente della II Commissione  
Consiliare Speciale

Ai Consiglieri Regionali

Alla U. D. Studi Legislativi e Servizio  
Documentazione

LORO SEDI

**Oggetto: Proposta di Legge: “Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2012, n. 7 (Nuovi interventi per la valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”  
Reg. Gen. 274**

Ad iniziativa dei consiglieri Enza Amato, Carmine Mocerino e Vincenzo Viglione  
Depositata in data 29 marzo 2016

**IL PRESIDENTE**

**VISTO** l'articolo 98 del Regolamento interno;

**A S S E G N A**

il provvedimento in oggetto a:

**VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame**

**II Commissione Consiliare Permanente e II Commissione Consiliare Speciale per il parere**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, 04 APR. 2016

**IL PRESIDENTE**





**Proposta di legge**

**“Azioni per il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata e disposizioni per il Piano regionale per i beni confiscati”**

Olimento Danilo (PD)

Carmine Macrina (CD)

Vincenzo Florino (M5S)



Art. 1


(Oggetto e finalità)

L'articolo 1 della legge regionale 16 aprile 2012, n. 7, "Nuovi interventi per la valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata" è così sostituito:

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Al fine di favorire il pieno riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata, la Regione, nel rispetto di quanto determinato dalla legge 7 marzo 1996, n. 109 "Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati", e s.m.i., e dal decreto legislativo n.159 del 6 settembre 2011, "Codice Antimafia", e s.m.i., sostiene e favorisce la restituzione alla comunità del patrimonio sottratto alle mafie.
2. La presente legge detta disposizioni per favorire la realizzazione di progetti di riutilizzo dei beni confiscati presenti sul territorio regionale, qualificati e diversificati, sostenibili nel tempo e capaci di favorire positive ricadute sociali, economiche e occupazionali attraverso la definizione e la strutturazione di reti e distretti di economia sociale e solidale.



100

A handwritten signature or mark, possibly initials, located in the bottom right corner of the page. It consists of several overlapping, fluid strokes.

## Art 2

(Gli obiettivi)


L'articolo 2 della legge regionale 16 aprile 2012, n. 7, "Nuovi interventi per la valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata" è così sostituito:

## Art. 2

(Obiettivi)

1. La Regione, nell'ambito degli obiettivi definiti dallo Statuto regionale, articolo 8, comma 1, lettera c), riconosce il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata, come disciplinato dalla normativa di specie, quale strumento di prevenzione e contrasto dei fenomeni criminali, promozione dei principi di legalità, solidarietà e inclusione sociale, occasione per un modello di sviluppo territoriale sostenibile e inclusivo.
2. La Regione promuove e sostiene il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata attraverso un sistema integrato di interventi fondato sui principi di legalità e trasparenza volto a contribuire a :
  - A. L'effettivo riutilizzo e la prevenzione di fenomeni di abbandono e conseguente degrado del patrimonio confiscato alla criminalità organizzata presente sul territorio regionale attraverso la definizione di progetti sostenibili;
  - B. Il monitoraggio delle esperienze in essere e la definizione di modelli di riutilizzo sostenibili e replicabili;
  - C. La centralità della tematica all'interno dell'intera programmazione regionale, assumendo la trasversalità della materia intesa di specifico interesse particolarmente per le politiche sociali e sociosanitarie, di sviluppo e turistiche, agricole e agroalimentari, culturali ed educative;
  - D. La definizione delle più complessive politiche regionali per la sicurezza;
  - E. La strutturazione di progetti di inclusione sociale, lavorativa e abitativa delle persone appartenenti alle c.d. "fasce deboli" e/o a rischio di esclusione e marginalizzazione, delle persone e delle comunità migranti, delle persone e delle comunità rom, sinti e camminanti
  - F. La strutturazione di programmi e linee di intervento che, a partire da una razionalizzazione burocratico procedurale, sostengano ed estendano nelle diverse esperienze di riutilizzo e su diversi ambiti territoriali la metodologia socio sanitaria dei progetti terapeutici individualizzati sostenuti da budget di salute, metodologia ptri/bds, (come disciplinata dall'art. 46 della legge regionale 27 gennaio 2012, n.1) riconosciuta come *best practice* di alcune tra le migliori esperienze di riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata;
  - G. La strutturazione di azioni di sviluppo produttivo, occupazionale, culturale e sociale del territorio regionale;
  - H. La definizione di percorsi di innovazione sociale e di reti e distretti di economia sociale e solidale, nei diversi settori di intervento, ed innanzitutto quelli individuati come strategici della fornitura di beni e servizi, del turismo responsabile ed

che



esperienziale, della produzione agricola ed agroalimentare (con particolare riguardo agli interventi di agricoltura sociale - legge 18 agosto 2015, n. 141, G.U. 208 del 8/9/2015 - posti in essere sui terreni confiscati)

- I. La promozione della cittadinanza attiva e della partecipazione democratica dei cittadini;
- J. Il coinvolgimento e la strutturazione di reti collaborative tra i diversi soggetti istituzionali, sociali, economici e culturali interessati;
- K. La promozione dei principi e della cultura della legalità, della giustizia e della solidarietà sociale.

UQ

QUM  
AS

### Art. 3


#### (Il Piano regionale per i beni confiscati)

L'articolo 3 della legge regionale 16 aprile 2012, n. 7, "Nuovi interventi per la valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata" è così sostituito:

### Art. 3

#### (Il Piano regionale per i beni confiscati)

1. Il Piano regionale per i beni confiscati è lo strumento di programmazione che definisce i principi di indirizzo e coordinamento e individua criteri e settori delle progettualità atte a promuovere e sostenere il riutilizzo dei beni confiscati (immobili e aziende) alla criminalità organizzata presenti sul territorio regionale;
2. La Regione adotta, con cadenza triennale, il Piano regionale per i beni confiscati, sentito l'Osservatorio regionale sull'utilizzo dei beni confiscati di cui all'art. 6 della presente legge, le organizzazioni sindacali, la Fondazione Pol.i.s. Politiche Integrate di sicurezza, le associazioni maggiormente rappresentative in tema di riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata, contrasto al crimine e inclusione sociale, nonché l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (di seguito Agenzia nazionale per i beni confiscati).
3. La Giunta, sulla base degli obiettivi definiti dal Piano, adotta annualmente, con delibera di Giunta, le misure di attuazione, programmando le risorse del competente anno finanziario;
4. Il piano è approvato entro il 30 giugno di ciascun triennio con Delibera della Giunta Regionale previo parere delle competenti commissioni consiliari;
5. Il Piano regionale per i beni confiscati in particolare indica:
  - A. Gli specifici obiettivi e finalità della programmazione;
  - B. La sussistenza quantitativa e qualitativa del patrimonio confiscato presente in regione Campania, con le indicazioni inerenti le attività di riutilizzo in essere;
  - C. Gli interventi che si intendono realizzare per la valorizzazione di questo patrimonio secondo gli obiettivi indicati dall'art.2 di questa legge;
  - D. Gli indirizzi e le progettualità volti all'integrazione delle più complessive politiche regionali in rapporto allo specifico tema del riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata;
  - E. Gli indirizzi e le progettualità volti all'integrazione delle politiche per la gestione delle imprese sequestrate e confiscate come previsto dall'art. 5 della presente legge, e comunque strategie e azioni utili a promuovere la bonifica e la reimmissione nel mercato delle imprese sequestrate e confiscate;
  - F. Gli indirizzi per la sperimentazione di interventi volti a soddisfare nuovi bisogni sociali e ad introdurre modelli organizzativi e gestionali innovativi;
  - G. Indirizzi e interventi tesi alla specifica formazione professionale inerente il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata dei dipendenti della p.a.;
  - H. Indirizzi e interventi tesi al coinvolgimento e al supporto di specifiche azioni inerenti il riutilizzo dei beni confiscati promossi da università, centri di studio e ricerca, scuole;



- I. I criteri di accesso e di riparto del “Fondo unico per i beni confiscati” di cui al successivo art.4 della presente legge;
  - J. I criteri e gli indicatori di efficacia, efficienza, rapporto costi – benefici, nonché le modalità e le tempistiche delle azioni di monitoraggio relative agli interventi programmati;
6. Il piano regionale per i beni confiscati prevede l’interazione con altri piani di sviluppo regionale e locale;
  7. Ogni anno la Regione organizza la conferenza regionale sui beni confiscati quale momento di pubblico confronto e dibattito sulla tematica e sull’attuazione degli obiettivi e delle finalità del Piano.
  8. Il Piano regionale per i beni confiscati può individuare specifici programmi di intervento che, per loro natura, richiedono il coinvolgimento di altri attori istituzionali, in raccordo con le relative programmazioni internazionali, nazionali, regionali e locali.

*lbe*

*Am*

*h*

#### Art. 4

(Fondo unico per i beni confiscati)

L'articolo 4 della legge regionale 16 aprile 2012, n. 7, "Nuovi interventi per la valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata" è così sostituito:

#### Art. 4

(Fondo unico per i beni confiscati)

1. E' istituito il "Fondo unico per i beni confiscati". Il Fondo è ripartito in tre macro-aree funzionali ciascuna denominata "Azione":
  - A. "Azione per le ristrutturazioni": sostiene programmi e progetti di ristrutturazione funzionale degli immobili confiscati alla criminalità organizzata già trasferiti al patrimonio indisponibile dei comuni, cui gli stessi, in forma singola o consortile, possono accedere, a seguito di procedura ad evidenza pubblica predisposta dalla Regione Campania, per la richiesta di cofinanziamenti comunque non superiori al 50% della spesa complessiva prevista per la ristrutturazione degli immobili secondo i piani di riutilizzo predisposti. Possono accedere al fondo esclusivamente i comuni che, in forma singola o consortile, abbiano adempiuto a tutte le previsioni indicate dalla normativa di specie sui beni confiscati, innanzitutto la pubblicazione sul proprio sito istituzionale dei beni confiscati effettivamente trasferiti al proprio patrimonio.
  - B. "Azione per le start up": sostiene nuovi programmi e progetti di innovazione sociale ed economia sociale da realizzarsi sui beni confiscati e promossi da cooperative e associazioni composte almeno per il 60% da persone di età non superiore ai 35 anni. Non possono accedere a questa azione gli enti pubblici, neppure in forma consortile.
  - C. "Azione per la valorizzazione delle attività di riutilizzo dei beni confiscati": sostiene il rafforzamento, l'ampliamento e l'internazionalizzazione di attività in essere sui beni confiscati alla criminalità organizzata, già assegnati ed effettivamente riutilizzati per scopi sociali e di pubblica utilità, così da garantire un più efficace utilizzo del bene confiscato ed assegnato. Gli interventi devono incidere sul tessuto culturale, sociale ed economico della comunità in termini di partecipazione attiva, miglioramento della qualità della vita e della salute pubblica, occupazione, integrazione sociale e lavorativa, lotta allo stigma, promozione della legalità e contrasto alla criminalità organizzata. Accedono a questa azione i soggetti che, nel rispetto della normativa vigente, hanno ricevuto in concessione i beni confiscati assegnati agli enti territoriali, nonché cooperative e associazioni che promuovono eventi e manifestazioni il cui obiettivo specifico sia la valorizzazione del patrimonio costituito dai beni confiscati alla criminalità organizzata. Non possono accedere a questa azione gli enti pubblici, neppure in forma consortile.



2. L'accesso al Fondo, per ciascuna delle azioni previste, avviene, seguendo i criteri di accesso e di riparto contenute nel Piano regionale per i beni confiscati, attraverso avviso pubblico pubblicato dai competenti uffici della giunta regionale con cadenza annuale. Nelle more dell'approvazione del Piano regionale per i beni confiscati di cui all'art. 4 della presente legge, in via sperimentale, il primo avviso pubblico per l'accesso al Fondo, e solo il primo, viene pubblicato dagli uffici competenti previo specifico atto di indirizzo della giunta.
3. La Regione Campania individua, negli avvisi pubblici di attuazione della programmazione europea 2014/2020, i beni confiscati alla criminalità organizzata come priorità strategica, definendo, compatibilmente con le linee programmatiche degli stessi e i vincoli imposti dalla normativa vigente in materia, specifici interventi e/o criteri di premialità per le azioni la cui realizzazione promuove il riutilizzo dei beni confiscati.
4. La Regione promuove e/o sostiene programmi e progettualità di riutilizzo dei beni confiscati a fini abitativi, finalizzati ad incrementare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica da destinare prioritariamente alle categorie sociali più svantaggiate e a perseguire specifici obiettivi di inclusione sociale e abitativa, prioritariamente quelli definiti all'interno della "Strategia nazionale di inclusione delle comunità rom, sinti, e camminanti – Attuazione Comunicazione Commissione Europea n.173/2011".



Art. 5

(Politiche per la gestione delle imprese sequestrate e confiscate)

1. Il comma 4 dell' art. 5 della legge regionale 16 aprile 2012, n. 7, “Nuovi interventi per la valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata” è così sostituito:

“4. L’Osservatorio regionale per i beni confiscati si adopererà per la realizzazione di quanto previsto dal seguente articolo che costituisce parte integrante del Piano regionale per i beni confiscati. L’Osservatorio regionale per i beni confiscati provvederà inoltre a definire ogni altra strategia e azione utili a promuovere la bonifica e la reimmissione nel mercato delle imprese sequestrate e confiscate”.



Art. 6

(Osservatorio regionale per i beni confiscati)

1. Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 16 aprile 2012, n. 7, "Nuovi interventi per la valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata" è così modificato:

Al primo capoverso cancellare le parole "presso l'Area di Gabinetto del Presidente – settore rapporti con gli enti locali".

2. Il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 16 aprile 2012, n. 7, "Nuovi interventi per la valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata" è così modificato:

- A. Al primo capoverso dopo la parola "l'osservatorio" sostituire: "presieduto dall'Assessore agli enti locali" con "presieduto dal Presidente della Regione o suo assessore delegato".
- B. Sostituire "l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata istituita con legge 31 marzo 2010, n. 50 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, recante istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni" con "L'Agenzia nazionale per i beni confiscati".
- C. Ultimo capoverso, sostituire "L'Osservatorio provvede ad individuare le opportune forme di cooperazione e collaborazione con l'Autorità di gestione del programma operativo nazionale (PON) sicurezza per lo sviluppo – obiettivo convergenza 2007 – 2013" con: "L'osservatorio può proporre all' Agenzia Nazionale per i beni confiscati e a tutti gli altri Enti e Autorità interessati progetti inerenti il riutilizzo e/o la valorizzazione di beni ed aziende confiscate".

3. Il comma 3 art. 6 della legge regionale 16 aprile 2012, n. 7, "Nuovi interventi per la valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata" è così sostituito: "3. L'osservatorio, che ha durata pari a quella della legislatura durante la quale viene istituito, è composto da:

- l'assessore regionale alle politiche sociali o suo delegato, l'assessore regionale al demanio e patrimonio o suo delegato, l'assessore regionale alle politiche agricole o suo delegato, l'assessore regionale ai fondi europei o suo delegato, l'assessore regionale alle attività produttive o suo delegato, l'assessore alle start up e all'innovazione o suo delegato;
- il Presidente della "Commissione anticamorra e beni confiscati" del Consiglio regionale della Campania o suo delegato;
- un rappresentante dell'Agenzia nazionale per i beni confiscati;
- il Commissario regionale antiracket e antiusura;
- un rappresentante dell'ANCI;
- un rappresentante per ciascuno degli enti consortili di comuni dedicati al riutilizzo beni confiscati presenti sul territorio regionale;
- il Presidente della Fondazione Pol.i.s. Politiche Integrate di sicurezza o suo delegato;

- un rappresentante per ogni altro osservatorio provinciale o locale sui beni confiscati eventualmente attivato sul territorio regionale;
- un rappresentante nominato da ciascuna delle organizzazioni sindacali confederali e di categoria dei lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative e che comunque abbia acquisito specifica e documentata esperienza in materia di aziende e beni confiscati;
- un rappresentante per ciascuna delle associazioni e organizzazioni con sede legale o operativa in regione Campania, con specifica e documentata esperienza almeno quinquennale nel settore del riutilizzo dei beni confiscati, individuato mediante procedura di evidenza pubblica realizzata dai competenti uffici regionali, la prima volta entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e per le legislature successive entro 60 giorni dall'insediamento del Presidente della Giunta Regionale.

I componenti dell'Osservatorio sono individuati con decreto del Presidente della Regione, e svolgono la loro funzione a titolo gratuito. Ai lavori dell'Osservatorio possono essere invitati a partecipare enti, organizzazioni, cooperative, associazioni, singoli esperti che non figurano già tra i componenti dello stesso”.

4. All'art. 6 della legge regionale 16 aprile 2012, n. 7, “Nuovi interventi per la valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata” è aggiunto il seguente comma 3/bis :

“3/bis. L'osservatorio si avvarrà del supporto dei competenti uffici della Giunta regionale e degli enti strumentali e delle agenzie regionali che gli stessi potranno individuare. L'osservatorio disporrà di una propria sezione dedicata all'interno del portale della Regione Campania che, oltre alle informazioni e pubblicizzazione delle proprie attività, ospiterà il sistema interattivo di monitoraggio di cui al comma 4 dell'art. 6 della presente legge”.

5. Il comma 4 dell'art. 6 della legge regionale 16 aprile 2012, n. 7, “Nuovi interventi per la valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata” è così modificato:

A. Sostituire “dell'Agenzia nazionale per la amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata” con “dell'Agenzia nazionale per i beni confiscati”.

B. Ultimo capoverso, sostituire: “e deve essere preferibilmente sviluppato attraverso l'utilizzo di sistemi e piattaforme libere ed “open source”, che non comportano aggravii di spesa per l'ente e garantiscono il coinvolgimento e lo sviluppo della cittadinanza attiva, come determinatosi con la piattaforma USHAIDI” con “. Il sistema interattivo di monitoraggio potrà anche interagire con altri eventuali sistemi di monitoraggio sui beni confiscati promossi da altri enti, associazioni o gruppi, successivamente ad appositi accordi o convenzioni. Il sistema di monitoraggio sarà ospitato all'interno della sezione del portale della Regione Campania dedicata all'Osservatorio regionale sui beni confiscati”.

6. Il comma 5 art. 6 della legge regionale 16 aprile 2012, n. 7, “Nuovi interventi per la valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata” è abrogato.

*CS*

*[Signature]*

*[Signature]*

Art. 7

(Politiche di contrasto alla criminalità)

1. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 16 aprile 2012, n. 7, "Nuovi interventi per la valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata" è così sostituito:  
"2. La Regione Campania individua, negli avvisi pubblici di attuazione della programmazione europea 2014/2020, i beni confiscati alla criminalità organizzata come priorità strategica, definendo, compatibilmente con le linee programmatiche degli stessi e i vincoli imposti dalla normativa vigente in materia, specifici interventi e/o criteri di premialità per le azioni la cui realizzazione promuove il riutilizzo dei beni confiscati".
2. Il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 16 aprile 2012, n. 7, "Nuovi interventi per la valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata" è così sostituito:  
"3. Negli ambiti delle specifiche funzioni e prerogative individuate dalla normativa vigente, la Regione Campania, su proposta dell'Osservatorio regionale per i beni confiscati di cui all'art. 6 della presente legge, in accordo con l'Agenzia nazionale per i beni confiscati, in linea con le previsioni contenute nel Piano regionale per i beni confiscati di cui all'art. 3 della presente legge, promuove l'acquisizione al proprio patrimonio indisponibile di beni confiscati alla criminalità organizzata per le finalità istituzionali definite dalla normativa di specie, o, in via prioritaria, per destinarli a riutilizzo per fini sociali attraverso l'assegnazione in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, con procedura di evidenza pubblica, ai soggetti individuati dalla normativa vigente".
3. Il comma 4 dell'art. 7 della legge regionale 16 aprile 2012, n. 7, "Nuovi interventi per la valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata" è così sostituito:  
"4. La Regione promuove e/o sostiene programmi e progettualità di riutilizzo dei beni confiscati a fini abitativi, finalizzati ad incrementare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica da destinare prioritariamente alle categorie sociali più svantaggiate e a perseguire specifici obiettivi di inclusione sociale e abitativa, innanzitutto quelli definiti all'interno della "Strategia nazionale di inclusione delle comunità rom, sinti, e camminanti – Attuazione Comunicazione Commissione Europea n.173/2011".
4. Il comma 5 dell'art. 7 della legge regionale 16 aprile 2012, n. 7, "Nuovi interventi per la valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata" è così modificato:  
Alla fine del comma si aggiunge: "La Regione Campania promuove programmi e linee di intervento volte a razionalizzare, sostenere ed estendere nelle diverse esperienze di riutilizzo dei beni confiscati e su diversi ambiti territoriali la metodologia ptri/bds, anche nell'ottica del superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari secondo quanto indicato dalla legge 81/2014".



**Art. 8**

**(Risorse)**

L'articolo 8 della della legge regionale 16 aprile 2012, n. 7, "Nuovi interventi per la valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata" è così sostituito:

**Art. 8**

**(Copertura finanziaria)**


1. La Regione, per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità della presente legge si avvale delle risorse europee disponibili nell'ambito della programmazione europea 2014/2020 e delle eventuali risorse nazionali, nonché delle risorse regionali destinate alle politiche sociali nell'ambito della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 07 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali).
2. Nella fase di prima attuazione le risorse destinate all'applicazione della presente legge si quantificano in complessivi euro 2.000.000,00, alla cui copertura si provvede mediante l'utilizzazione delle risorse regionali nell'ambito delle dotazioni assegnate alla Missione 12, Programma 07, Titolo 1 del bilancio di previsione 2016, che vengono riprogrammate con l'istituzione di apposito capitolo di spesa corrente per favorire gli interventi di cui all'articolo 4 della presente legge.
3. Agli oneri per gli anni successivi si fa fronte con legge di bilancio.



Art. 9

(Entrata in vigore)

1. La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi del vigente Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.





**Relazione di accompagnamento della proposta di legge**

**“Azioni di sostegno al riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata e disposizioni per il Piano regionale per i beni confiscati”**



**Indice:**

|  |      |
|--|------|
| <b>Premessa</b>  | p.3  |
| <b>I parte: Analisi normativa e di contesto</b>  |      |
| 1. <b>Contesto generale di riferimento</b>   | p. 4 |
| 2. <b>L'esperienza campana</b>   | p. 6 |
| 3. <b>I dati</b>   | p. 7 |
| 4. <b>Gli ostacoli al riutilizzo</b>   | p. 8 |
| <b>II parte: La ratio della proposta di legge</b>                                      |      |
| 1. <b>Lo sviluppo territoriale attraverso il riutilizzo dei beni confiscati</b>        | p 9  |
| 2. <b>Nuove opportunità occupazionali attraverso il riutilizzo dei beni confiscati</b> | p 10 |
| 3. <b>Indicazioni su alcuni ambiti sociali e macroeconomici di intervento</b>          | p 11 |
| <b>III parte: Descrizione analitica della proposta di legge</b>                        |      |
| 1. <b>L'articolazione della proposta di legge</b>                                      | p 12 |
| 2. <b>Gli articoli</b>   | p 13 |
| <b>IV parte: I testi comparati</b>   |      |
| 1. <b>Tabella comparativa</b>  | p.15 |

*Handwritten signature and initials in the bottom right corner.*

## **Premessa:**

A 20 anni esatti dalla legge 109 promulgata il 7 marzo del 1996, successivamente ad una mobilitazione popolare che portò oltre 1 milione di cittadini a sottoscrivere la proposta per una nuova normativa di aggressione ai patrimoni mafiosi, promossa da società civile e associazioni, prima fra tutte "Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie", a fronte delle successive integrazioni e modifiche normative intervenute e dell'attuale processo di revisione della legislazione di specie in corso nel Parlamento della Repubblica, si avverte la necessità di determinare la contestuale riforma della normativa di specie regionale, intervenendo per razionalizzare, integrare e adeguare alle innovazioni intercorse la legge regionale 7/2012 "Nuovi interventi per la valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata", che disciplina gli interventi regionali per contribuire al pieno riutilizzo del patrimonio sottratto ai clan e presente sul territorio regionale.

Partendo dall'impianto strategico determinato dalla legge, riconosciuta a livello nazionale tra le più avanzate legislazioni locali in materia di beni confiscati, e tuttavia individuando da una lato l'esigenza di correggerne alcune debolezze applicative che si sono evidenziate in questi anni, e dall'altro la necessità di introdurre elementi innovativi capaci di rispondere in modo integrato ai bisogni emersi dalle esperienze di riutilizzo e mancato riutilizzo analizzate, si è addivenuti alla formulazione dell'allegata proposta di legge "Azioni per il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata e disposizioni per il Piano regionale per i beni confiscati".

La proposta di legge interviene modificando la legge 7 nei suoi diversi articoli come di seguito esplicitato.

La proposta di legge raccoglie le indicazioni derivanti dalla ricca documentazione frutto del lavoro realizzato nel corso della passata legislatura dalla commissione speciale sui beni confiscati, nonché dal fruttuoso lavoro di sopralluoghi, incontri, audizioni realizzato, pure in un arco di tempo breve e gravato dalla contingente assenza del Presidente, dalla "II Commissione Speciale anticamorra e beni confiscati" e dai suoi componenti nel corso dell'attuale legislatura.

La proposta di legge, quindi, come di seguito esplicitato, interviene modificando la legge 7/2012 nei seguenti punti:

- Individuazione dei principi ispiratori e degli obiettivi generali che si intendono perseguire in una prospettiva che vede i beni confiscati non solo come strumento di contrasto alle mafie ma anche quali volano per uno sviluppo territoriale sostenibile e inclusivo, nonché di nuove possibilità di economia sociale e solidale;
- Definizione, quale strumento di programmazione e intervento, del Piano Regionale per i beni confiscati,
- razionalizzazione delle previsioni di spesa e investimento per il comparto, integrate con quanto indicato nella nuova programmazione europea e nel bilancio di previsione 2016, e definite per il funzionamento di un unico e nuovo "Fondo unico per i beni confiscati";
- ridefinizione e rafforzamento della strutturazione e delle funzioni dell'Osservatorio Regionale per i beni confiscati;
- individuazione della centralità e trasversalità della tematica all'interno delle più complessive politiche e programmazione regionali, con conseguente definizione di interventi operativi per la sua piena attuazione.



## I parte: Analisi normativa e di contesto

### 1. Contesto generale di riferimento:

Ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i. si è introdotta nell'ordinamento italiano la possibilità del sequestro e della confisca di beni (patrimoniali, mobili, immobili e aziendali) che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

Nel 1982 questa previsione viene specificamente connessa alla lotta alle mafie: la confisca dei beni diviene uno dei principali strumenti atti a concretizzare la ratio, sostenuta poi con forza, tra gli altri, da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, per la quale la lotta alle mafie deve essere condotta al cuore stesso dei loro interessi economici. La legge 646/1982, la cosiddetta Rognoni – La Torre, con l'introduzione nel codice penale del reato di associazione di tipo mafioso e la specifica previsione di misure patrimoniali applicabile all'accumulazione illecita dei capitali, può essere considerata in merito un vero e proprio spartiacque.

A partire da queste previsioni, anche grazie alla mobilitazione popolare promossa nel 1996 dalla società civile e da associazioni come "Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie", viene approvata, nel 1996, la legge 109, che ha dato vita ad una nuova stagione di lotta contro le mafie. Con essa, tra l'altro, lo Stato acquisisce al proprio patrimonio i beni confiscati alle mafie per destinarli a finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile oppure, tramite l'Agenzia del Demanio, trasferendoli ai Comuni per finalità istituzionali o sociali, anche attraverso la successiva assegnazione a enti e associazioni.

Lo strumento del sequestro dei beni alle mafie e del loro riutilizzo sociale diviene, nel tempo, prioritario nelle strategie pubbliche di contrasto alla criminalità organizzata. Proprio per addivenire al suo potenziamento e ad una sua razionalizzazione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel 1999, istituisce l'Ufficio del Commissario Straordinario di Governo per la Gestione e la destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata. A questo sono demandati, innanzitutto, i compiti di coordinamento delle amministrazioni statali coinvolte dal procedimento normativo, il collegamento tra queste ed associazioni e cooperative cui sono destinati in gestione i beni confiscati, il monitoraggio dei progetti in corso, le proposte per il superamento della fase straordinaria. Superamento che si concretizza nel marzo del 2010 con l'istituzione dell'ANBSC, l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (dl. N. 4 del 4-2-2010 convertito in legge n.50 del 31 marzo 2010, poi recepita dal decreto legislativo n.159 del 6 settembre 2011, Codice Antimafia).

L'Agenzia, che è un ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotata di autonomia organizzativa e contabile posta sotto la vigilanza del Ministro dell'Interno, ha come *mission* l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alle mafie, a seguito di confisca definitiva, nonché l'opera di coadiuvazione dell'amministratore giudiziario, sotto la direzione dell'Autorità Giudiziaria, in fase di sequestro fino alla confisca di primo grado, dopo la quale assume la gestione diretta degli stessi beni.

Al momento della presentazione di questa proposta di legge, è ancora in esame in Parlamento (assegnato al Senato con atto 2134, dopo la prima approvazione alla Camera dell'11 novembre 2015), il testo unificato di "Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate"<sup>1</sup>. Il provvedimento rappresenta una profonda e sostanziale modifica della normativa di specie, nonché del ruolo e delle funzioni dell'Agenzia Nazionale (trasposta, tra l'altro, sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio). La riforma nasce a seguito di un lungo processo di confronto e discussione avviato nelle commissioni parlamentari competenti, anche attraverso numerose audizioni che han-

<sup>1</sup> Per l'iter dell'atto si rimanda a <http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/46203.htm>

no coinvolto enti, associazioni, esperti direttamente coinvolti nella tematica in oggetto. Ampia traccia di questo lavoro è anche nelle diverse relazioni di merito della “Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere”, assunte come documentazione di riferimento anche per la stesura di questa proposta di legge.



## 2. L'esperienza campana

La Regione Campania, tra le prime a disciplinare le modalità di sostegno al riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata, licenziò il 12 dicembre 2003 una specifica legge, la n.23, che poneva questa regione all'avanguardia nel panorama nazionale. L'istituzione di un apposito fondo destinato ai progetti di riutilizzo sociale, le successive integrazioni che hanno definito l'istituzione di un fondo di rotazione e di un fondo di garanzia per gli usi disciplinati dalla normativa, andavano nel solco di quel sostegno alle azioni di contrasto alla criminalità organizzata attraverso il riutilizzo dei beni ad essa confiscati che la legge 109/96 indicava come prioritarie dell'agenda istituzionale.

Le novità intervenute in sede normativa, il sostanziale arricchimento del patrimonio confiscato, l'evoluzione delle modalità di gestione e assegnazione registrata col passare degli anni, hanno indotto, nel corso della legislatura regionale 2010/2015, su impulso della III commissione consiliare speciale per il riutilizzo dei beni confiscati alle mafie, a definire una nuova normativa regionale di specie (l.r. 7/2012). Il lavoro di audizione promosso dalla commissione ha permesso di costruire un testo partecipato volto a raccogliere e concertare le sollecitazioni e le proposte provenienti dalle istituzioni interessate (innanzitutto l'ANBSC), dal mondo delle associazioni (da Libera al Comitato Don Pepe Diana), dal sindacato e dalle categorie datoriali. Pur abrogando la legge 12/2003, la nuova normativa ne raccoglieva e attualizzava i contenuti, fondandosi sulla ratio che vuole i beni confiscati tematica che evade i confini delle politiche di sicurezza per diventare questione centrale delle più complessive politiche nazionali e locali, dallo sviluppo territoriale al lavoro, dalle politiche agricole al welfare. Per questo le azioni di sostegno al riutilizzo dei beni confiscati, oltre che investimenti diretti dell'ente attraverso specifici bandi, secondo il dettato di legge, avrebbero dovuto essere determinate da un sistema di specifiche premialità individuate nell'ambito dei piani operativi regionali e comunitari. La legge, inoltre, dedica specifica attenzione al tema delle aziende confiscate, definisce l'istituzione di un apposito osservatorio regionale sui beni confiscati, indica la necessità di strutturare un monitoraggio qualitativo e quantitativo del patrimonio confiscato presente sul territorio regionale.

Pur approvata all'unanimità da tutte le forze politiche allora presenti in consiglio regionale, la legge, alla verifica fattuale, risulta in gran parte inattuata: non è stato attivato l'osservatorio regionale, non è stato aperto uno specifico ufficio per le aziende confiscate, non si è posto il tema del riutilizzo dei beni confiscati al centro delle politiche regionali.

Lo specifico quadro di riferimento campano, è quindi completato dalla presenza di due consorzi di comuni, S.O.L.E. e AGRORINASCE, uno operante nella provincia di Napoli (oggi sotto l'egida della Città Metropolitana), l'altro nel casertano con la partecipazione diretta della Prefettura di Caserta, che negli anni si sono distinti per la promozione e il riutilizzo dei beni confiscati, ma hanno denotato, anch'essi, limiti strutturali e operativi che non riescono ad essere superati. Nella città di Napoli è presente inoltre una sede distaccata dell'ANBSC.

Negli anni, si sono sviluppate diverse iniziative di cittadinanza attiva che hanno portato alla strutturazione di osservatori locali sui beni confiscati, e si è definito un vero e proprio modello di riutilizzo a partire dalle esperienze avutesi nella provincia di Caserta con il Comitato Don Pepe Diana e le diverse cooperative impegnate nel riutilizzo di beni confiscati. Le possibilità di sviluppo determinate dalle reti di economia sociale che si sono realizzate tra i diversi soggetti coinvolti, le attività di inclusione e restituzione alla cittadinanza dei soggetti deboli realizzate attraverso i progetti terapeutici individualizzati sostenuti da budget di salute (ptri/bds), iniziative come "Facciamo un pacco alla camorra" e "Il festival dell'impegno civile", fanno delle esperienze campane e particolarmente casertane di riutilizzo dei beni confiscati un'eccellenza italiana riconosciuta, premiata e studiata, anche a livello comunitario, da diverse istituzioni ed enti di ricerca. La presente proposta di legge, come già la legge 7/2012, riconosce questo modello e prova a sistematizzare in impianto normativo e rendere replicabile in altri contesti quanto si è realizzato.

### 3. I dati

Il patrimonio determinato dalla confisca dei beni alle organizzazioni criminali è cresciuto esponenzialmente nel corso degli ultimi anni.

Questi i dati aggiornati al 30 giugno 2015.

In Campania, sono presenti 2554 immobili confiscati su un totale nazionale di 16.983 immobili, pari quindi 15,804% del patrimonio totale. A questi si aggiungono 557 aziende confiscate su un totale nazionale di 2527 aziende, pari quindi al 22,04% del patrimonio totale. La Campania risulta la seconda regione dopo la Sicilia e prima della Calabria di questa specifica classifica che, al contempo, posizionando la Lombardia al quarto posto, delinea con chiarezza i contorni di una questione che non ha valenza "meridionale" quanto, piuttosto, nazionale e internazionale.

Tra gli immobili confiscati in Campania, 1151 risultano ancora sotto la diretta gestione dell'Agenzia, 1382 sono quelli destinati, 21 sono usciti dalla gestione.

121 sono le aziende confiscate e destinate in Campania, 242 quelle ancora sotto la gestione dell'Agenzia, 194 quelle uscite dalla gestione.

La fotografia fornita dall'agenzia è purtroppo datata per i ritardi di aggiornamento e allineamento dei diversi database, e comunque restituisce un quadro incompleto dal punto di vista quantitativo e nullo da quello qualitativo. Al momento, non si ha sostanzialmente alcuna restituzione di monitoraggio delle esperienze di riutilizzo (se non attraverso specifiche progettualità nate dal basso e prive di riscontro istituzionale), e questo determina una carenza fondamentale nell'ottica di sviluppo di specifiche politiche di valorizzazione. Anche per questo il presente progetto di legge ridefinisce l'esigenza, già presente nell'impianto della legge 7/2012, di addivenire ad un sistema integrato regionale di monitoraggio quantitativo e qualitativo del patrimonio di beni confiscati presente sul territorio regionale.



#### 4. Gli ostacoli al riutilizzo

Nonostante le novità normative pure intervenute su scala sia nazionale che locale, si manifestano ancora oggi grandi difficoltà di destinazione e gestione, determinate da una serie di ostacoli che a si frappongono alla valorizzazione di questo patrimonio. Tra questi vanno prioritariamente segnalati:

- carenze e incongruità della normativa di specie che gli interventi dei legislatori nazionale e locali non sono riusciti a superare;
- incapacità dell'ANBSC ad assurgere, a fronte della scarsità di risorse e personale, ai compiti pure demandati a questa agenzia;
- carenza, sia a livello nazionale che soprattutto locale, di dati qualitativi e quantitativi dei beni sequestrati e confiscati;
- assenza di azioni di monitoraggio delle esperienze di riutilizzo;
- mancanza di interventi organici di sostegno ai progetti di riutilizzo;
- mancata individuazione dei beni confiscati quale tematica "trasversale" che investe non solo gli ambiti delle politiche per la sicurezza e la legalità, ma le più vaste macroaree dello sviluppo locale, del lavoro, delle politiche sociali e socio - sanitarie, agricole ed urbanistiche, nonché la gestione dei fondi europei;
- mancanza di una definizione organica delle politiche locali di sostegno al riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata;
- assenza, negli enti locali, di un'adeguata formazione del personale tecnico, e persistente assenza di uffici dedicati a questa tematica;
- frammentarietà delle reti di cooperazione e interazione dei soggetti interessati al riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata per le finalità indicate dalla legislazione vigente;
- carenza di progetti sostenibili nel tempo e al di fuori del prevalente sostegno pubblico;
- assenza o mancata diffusione di una cultura della legalità centrata sul riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata che faccia del riuso degli stessi patrimonio condiviso delle comunità;
- persistenza di difficoltà ambientali legate alla presenza di reti criminali e criminogene nei contesti, istituzionali e sociali, in cui sono allocati i beni confiscati.

A queste criticità vanno poi aggiunti problemi di carattere generale e più specificamente giuridico-procedurale legati all'interpretazione del dettato di legge circa il complesso tema della confisca, da cui derivano diverse conseguenze, a partire dall'eccessivo lasso di tempo che intercorre tra le diverse fasi del sequestro, della confisca e della reale assegnazione.

Tema a se stante risulta poi, quello delle aziende confiscate. A tutt'oggi, infatti, a fronte di oggettive difficoltà di ricollocazione nel mercato legale, ma anche di una normativa di specie in parte equiparabile a quella fallimentare, oltre il 90% delle aziende confiscate è destinato al fallimento con conseguente perdita dei livelli occupazionali e delle opportunità produttive dei territori di riferimento.

Il seguente progetto di legge interviene, nelle specifiche competenze dell'ente regionale, per porre rimedio e provare a superare alcune delle criticità esposte. Soprattutto, si ritiene che l'introduzione di un Piano regionale per i beni confiscati, inserendo gli interventi locali all'interno di una più complessiva cornice di programmazione politica e progettuale, possa contribuire a risolvere in modo sostanziale le problematiche di specie connesse alla frammentarietà, mancato raccordo dei diversi soggetti coinvolti, assenza di un completo quadro informativo, che hanno ad oggi caratterizzato la maggior parte degli interventi realizzati

## **Il parte: la ratio della proposta di legge**

### **1. Lo sviluppo territoriale attraverso il riutilizzo dei beni confiscati:**

Ad oggi le Piccole e Medie Imprese che in Campania operano nel settore di riferimento sono per lo più Società Cooperative e Consorzi di cooperative. Ad esse si aggiunge un grande numero di associazioni e enti del terzo settore coinvolti direttamente o indirettamente nella gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

Tutte queste realtà operano all'interno di contesti territoriali estremamente complessi, sia per la forte presenza della criminalità organizzata, sia per una difficoltà di interrelazione con gli organi istituzionali coinvolti nella gestione dei beni confiscati.

Uno dei maggiori limiti delle esperienze in corso si sostanzia nella mancata strutturazione di progetti che, dopo l'iniziale start up, risultino sostenibili nel tempo. Inoltre, si verificano grandi difficoltà a tradurre il forte valore simbolico del riutilizzo dei beni confiscati in reale valore economico. Aspetto, quest'ultimo, che rappresenta un punto dirimente. Il fallimento di esperienze di riutilizzo di beni confiscati, insieme al mancato riutilizzo di altri beni che le istituzioni non riescono ad assegnare, comporta, infatti, un'ulteriore sensazione di sconfitta dello stato, non solo incapace di restituire alla collettività i beni appartenuti ai clan, ma anche "colpevole", nel sentire comune, di aver determinato la chiusura di attività produttive e capaci di creare occupazione (seppure all'interno di un assetto economico criminale).

A fronte di queste difficoltà, tuttavia, come già accennato in precedenza, in Campania si è pure determinato un modello di eccellenza nell'universo del riutilizzo dei beni confiscati, con la strutturazione di realtà cooperative capaci di determinare reti di interconnessione tra loro e con altri soggetti produttivi del territorio.

Oltre a problematiche determinate dal contesto territoriale e istituzionale, dalla mancata applicazione istituzionale della normativa vigente, dalla complessità delle prassi burocratiche correlate, con cui pure queste realtà di eccellenza sono in ogni caso costrette a confrontarsi, le stesse esperienze delineano, comunque, una persistente difficoltà a ritagliarsi adeguati spazi di mercato e ad attrarre investitori e investimenti altri da quelli determinati da specifici programmi pubblici. Risultati significativi sono raggiunti nella coltivazione dei terreni e nella raccolta e trasformazione di prodotti agroalimentari, nell'offerta di servizi di sostegno e integrazione dei c.d. "soggetti deboli", nella strutturazione di un'offerta di turismo sociale. Anche questi settori, comunque, mostrano notevoli margini di miglioramento e ulteriore sviluppo.

La presente proposta di legge, quindi, nelle sue diverse articolazioni, a partire dalla strutturazione di un piano d'azione regionale, nel sostenere ed ampliare le possibilità di riutilizzo dei beni confiscati intende impattare le questioni indicate, proponendo e sostenendo un modello di sviluppo replicabile nei diversi contesti territoriali.

Data anche la forte valenza simbolica, inoltre, nell'ottica assunta da questa proposta di legge, attraverso la strutturazione di programmi volti alla definizione di cantieri e distretti di innovazione ed economia sociale, i beni confiscati assurgono al ruolo di polo attrattivo e fulcro di questi stessi programmi.

In tal senso la proposta di legge, che individua il riutilizzo dei beni confiscati come prioritario strumento di contrasto all'economia criminale anche nei fenomeni delle agromafie e dello sversamento illecito dei rifiuti, è strutturata sì da definire lo strumento della confisca e del riutilizzo di questo patrimonio nei termini di azioni per lo sviluppo produttivo, occupazionale, culturale e sociale del territorio regionale.

9

## 2. Nuove opportunità occupazionali attraverso il riutilizzo dei beni confiscati

La seguente proposta di legge punta alla valorizzazione di progettualità sostenibili delle esperienze in essere o a venire di riutilizzo dei beni confiscati, e alla strutturazione di un modello di riferimento per lo sviluppo produttivo di questo specifico comparto, con l'obiettivo di contribuire alla realizzazione di cantieri e distretti di economia sociale e solidale nati dalle esperienze di riutilizzo dei beni confiscati. Come dimostrano le esperienze in essere, questa prospettiva contiene, infatti, un importante potenziale di cantierabilità occupazionale rivolto, prioritariamente, ai giovani e ai soggetti svantaggiati e a rischio di marginalizzazione sociale. Per queste ragioni il progetto di legge, insieme agli interventi rivolti agli enti locali e tesi a ridurre il numero di beni confiscati inutilizzati, punta a sostenere sia l'innovazione e l'internazionalizzazione delle positive realtà già in essere, sia le nuove possibilità di autoimpresa e di start up legate ai beni confiscati. Tali azioni sono realizzate nella prospettiva di far crescere la più complessiva competitività del sistema socio – economico regionale negli specifici ambiti di intervento (innanzitutto produzione agricola e agroalimentare, produzione di beni e servizi, offerta di turismo sociale ed esperienziale).

Discorso a se stante, comunque legato alla riforma normativa nazionale in corso, resta quello legato alle aziende confiscate, per le quali, a fronte delle enormi difficoltà evidenziate per il loro recupero produttivo in un circuito legale e per la salvaguardia dei livelli occupazionali, la seguente proposta di legge intende comunque rinforzare e razionalizzare gli interventi già previsti nella legge 7/2012.



### 3. Indicazioni su alcuni ambiti sociali e macroeconomici di intervento

La proposta di legge, introducendo il Piano regionale per i beni confiscati, intende fornire uno strumento di programmazione capace di individuare e sostenere mirate azioni di sviluppo all'interno dei singoli comparti interessati dal riutilizzo sociale produttivo dei beni confiscati, e innanzitutto quelli individuati come strategici dell'agricoltura e della produzione agroalimentare, della fornitura di beni e servizi, del turismo sociale ed esperienziale.

A) Per quanto concerne l'agricoltura e la produzione agroalimentare, all'interno di una congiuntura regionale estremamente complessa per le ripercussioni legate alle note vicende della c.d. "Terra dei fuochi", la coltivazione controllata realizzata sui terreni confiscati può rappresentare un volano di rilancio dell'intero comparto, anche attraverso lo sviluppo di strategie di intervento che non puntino solo alla produzione e alla commercializzazione ma anche ad altre attività connesse (a partire da quelle di trasformazione e confezionamento) capaci di ampliare la specifica offerta. Attraverso le azioni del Piano regionale per i beni confiscati, sarà quindi necessario definire e accompagnare piani di innovazione e puntare su programmi centrati sulla cosiddetta "agricoltura sociale" come definita dalla recente normativa di specie (legge 18 agosto 2015, n. 141, G.U. 208 del 8/9/2015). Questo connubio si è dimostrato estremamente utile nel contrasto della filiera delle c.d. agromafie, nonché nella lotta ai fenomeni eco mafiosi e di sversamento illecito dei rifiuti.

La possibilità di rilanciare le colture autoctone e locali, attraverso coltivazioni biologiche e inclusive (da un punto di vista occupazionale) dei soggetti svantaggiati, se intrecciato con il riutilizzo dei terreni sottratti alle organizzazioni criminali, può diventare, infatti, volano di un nuovo sviluppo territoriale, sia nei termini di produzione agro alimentare, sia per la strutturazione di nuovi percorsi di turismo sociale e sostenibile.

B) Per quanto concerne la produzione di beni e servizi, la legge, attraverso il Piano regionale dei beni confiscati, punta a determinare la sistematizzazione dell'offerta, il miglioramento dei modelli e delle metodologie assunte e utilizzate, la definizione di strategie, anche digitali, volte alla crescita attrattiva della stessa. Specifica attenzione dovrà essere destinata all'offerta dei servizi che ricadono nella sfera dell'assistenza socio sanitaria. Questa proposta di legge, nel solco di quanto indicato dalla legge regionale 7/2012, riconosce i Progetti Terapeutici Individualizzati sostenuti da budget di salute come metodologia di intervento che, già presente quale linea rossa di alcune tra le migliori esperienze di riutilizzo dei beni confiscati, attraverso un'adeguata azione di razionalizzazione burocratico procedurale, debba essere sostenuta ed estesa su altri ambiti territoriali ed esperienze di riutilizzo dei beni confiscati.

C) Per quanto concerne il comparto del turismo sociale e del turismo responsabile, la legge, attraverso il Piano regionale dei beni confiscati, punta a definire strategie d'intervento volte a valorizzare l'offerta, inserendola all'interno della più ampia offerta turistica regionale, costruendo proposte capaci di recepire i più moderni e innovativi approcci di settore.



### III parte: descrizione analitica della proposta di legge

#### 1. L'articolazione della proposta di legge

La proposta di legge si compone di 9 articoli, di cui i primi 2 definiscono principi e obiettivi generali della stessa; il 3° introduce come strumento di programmazione e intervento dello specifico comparto il "Piano regionale per i beni confiscati"; il 4° razionalizza la spesa regionale dedicata istituendo il "Fondo unico per i beni confiscati" ripartito in tre macroaree funzionali; il 5° definisce il tema delle aziende confiscate tra i compiti di intervento dell'osservatorio regionale sui beni confiscati; il 6° razionalizza e ridefinisce strutturazione, obiettivi e compiti dell'osservatorio regionale sui beni confiscati; il 7° promuove l'acquisizione al patrimonio della Regione Campania di beni confiscati per le finalità previste dalla legge, individua nella programmazione europea 2014/2020 una delle fonti per la valorizzazione e il riutilizzo di questo patrimonio, a partire dalle azioni volte ad una sua destinazione a fini abitativi; l'8° individua le risorse finanziarie necessarie alla copertura della proposta di legge, il 9° ne disciplina l'entrata in vigore.



## 2. Gli articoli

Di seguito viene esplicitato il contenuto dei singoli articoli della proposta di legge:

### Art.1 (oggetto e finalità):

A fronte della duplice necessità di indicare oggetto e finalità generali della presente legge, e, al contempo, di addivenire ad una razionalizzazione delle previsioni di spesa e investimento del comparto, integrandole con quanto fissato nella nuova programmazione europea e nel bilancio di previsione 2016 (ridefinendole per il funzionamento di un nuovo “Fondo unico per i beni confiscati” come disciplinato nel successivo art.4), la presente proposta di legge sostituisce l’art. 1 della legge regionale 7/2012, cancellando il “Fondo per la valorizzazione dei beni confiscati”. Il presente articolo individua la normativa nazionale di riferimento e definisce, quale finalità generale della legge, la strutturazione di politiche e interventi tesi alla realizzazione di progetti di riutilizzo sostenibili e comunque atti a favorire una più ampia e positiva ricaduta in termini di sviluppo sociale ed economico dei territori.

### Art 2 (Obiettivi):

A fronte della duplice necessità di indicare gli obiettivi generali della presente legge, e, al contempo, di perseguire la razionalizzazione delle previsioni di spesa e investimento del comparto già indicate nel precedente punto, la presente proposta di legge, avendo cancellato all’art.1 il “Fondo per la valorizzazione dei beni confiscati”, consequenzialmente sostituisce l’art. 2 della legge regionale 7/2012 che indicava le modalità di accesso allo stesso fondo. Il presente articolo, riconoscendo i beni confiscati quale strumento di prevenzione e contrasto dei fenomeni criminali, promozione dei principi di legalità, solidarietà e inclusione sociale, occasione per un modello di sviluppo territoriale sostenibile e inclusivo, ne promuove e sostiene il riutilizzo individuando gli obiettivi generali che si intendono perseguire.

### Art. 3 (Il Piano regionale per i beni confiscati):

A fronte della duplice necessità di introdurre il piano regionale per i beni confiscati quale strumento di programmazione e intervento di merito, e, al contempo, di addivenire ad una razionalizzazione delle previsioni di spesa e investimento del comparto, già precedentemente indicate, la presente proposta di legge sostituisce l’art. 3 della legge regionale 7/2012, cancellando il “Fondo di rotazione per la progettazione tecnica”. Il presente articolo, come indicato nel comma 1, introduce il Piano regionale per i beni confiscati quale strumento di programmazione che definisce i principi di indirizzo e coordinamento e individua criteri e settori delle progettualità atte a promuovere e sostenere il riutilizzo dei beni confiscati (immobili e aziende) presenti sul territorio regionale. Il Piano contiene inoltre i criteri di accesso e riparto del “Fondo unico per i beni confiscati” di cui all’art. 4 di questa proposta di legge. Si definiscono quindi modalità e tempistiche di adozione del Piano, e se ne individuano i contenuti generali e modalità e tempistiche delle misure attuative. Il presente articolo stabilisce inoltre l’obbligo di realizzare annualmente una conferenza regionale sui beni confiscati.

#### Art 4 (Fondo unico per i beni confiscati):

A fronte della necessità di addivenire ad una razionalizzazione delle previsioni di spesa e investimento del comparto, integrandole con quanto fissato nella nuova programmazione europea e nel bilancio di previsione 2016, la presente proposta di legge sostituisce l'art. 4 della legge regionale 7/2012, cancellando il "Fondo ammortamento prestiti", e istituisce il "Fondo unico per i beni confiscati". Il Fondo viene ripartito in 3 macro aree funzionali ciascuna denominata "Azione". Sono quindi individuati gli obiettivi generali delle singole azioni e i soggetti che possono accedere a ciascuna di esse. Criteri di accesso e riparto del fondo sono individuati nel Piano regionale per i beni confiscati di cui all'art. 3 della presente legge, attraverso avviso pubblico pubblicato dai competenti uffici della giunta regionale con cadenza annuale. In via in via sperimentale, il primo avviso pubblico per l'accesso al Fondo, e solo il primo, viene pubblicato dagli uffici competenti previo specifico atto di indirizzo della giunta.

#### Art.5 (Politiche per la gestione delle imprese sequestrate e confiscate)

A fronte della mancata attuazione delle specifiche previsioni della legge regionale 7/2012, in particolare della mancata istituzione di un apposito ufficio presso l'area Gabinetto del Presidente, e conseguentemente alla riorganizzazione funzionale dell'Osservatorio regionale sui beni confiscati, si come indicata dall'art. 6 della presente proposta di legge, viene modificato l'art. 5 della legge regionale 7/2012, si da definire le previsioni in questo contenute (e come integrate dalla presente proposta di legge) tra le attività e finalità dell'Osservatorio.

#### Art. 6 (Osservatorio regionale per i beni confiscati)

A fronte della mancata attuazione delle specifiche previsioni della legge regionale 7/2012, in particolare della mancata istituzione dell'osservatorio stesso, viene modificato l'art. 6 della legge regionale 7/2012. In particolare, si individua che a presiedere l'osservatorio sarà il Presidente della Regione o suo assessore delegato, se ne indicano durata, composizione e modalità di partecipazione (comunque gratuite), se ne integrano attività, finalità e obiettivi, se ne ridefiniscono le modalità di pubblicazione delle proprie attività e la realizzazione del sistema interattivo di monitoraggio dei beni confiscati. Si predispone, infine, il supporto dei competenti uffici della giunta e l'attivazione di una specifica sezione dedicata sul portale della Regione Campania.

#### Art. 7 (Politiche di contrasto alla criminalità)

Il presente articolo modifica l'art. 7 della legge regionale 7/2012 per: 1) promuovere nella programmazione europea 2014/2020 le azioni volte al riutilizzo e alla valorizzazione dei beni confiscati, 2) ridefinire modalità e finalità dell'acquisizione diretta da parte della Regione di beni confiscati al proprio patrimonio indisponibile anche a fronte dell'introduzione del Piano regionale per i beni confiscati di cui all'art. 3 della presente proposta di legge, si modifica l'art. 7 della legge regionale 7/2012; 3) sostenere il riutilizzo a fini abitativi dei beni confiscati; 4) razionalizzare, sostenere ed estendere nelle diverse esperienze di riutilizzo e su diversi ambiti territoriali la metodologia ptri/bds.

#### Art. 8 (Risorse)

Al fine del raggiungimento dei fini e degli obiettivi della presente legge, viene sostituito l'art. 8 della legge regionale 7/2012, individuando la possibilità di accedere alle risorse europee disponibili nell'ambito della programmazione 2014-2020 e delle eventuali risorse nazionali, nonché, per la specificità degli interventi promossi, delle risorse regionali destinate alle politiche sociali nell'ambito della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 07 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali). Inoltre, a fronte della previsione di spesa necessaria per la fase di prima attuazione della presente legge, quantificata in 2 milioni di euro, si provvede mediante l'utilizzazione delle risorse regionali nell'ambito delle dotazioni assegnate alla Missione 12, Programma 07, Titolo 1 del bilancio di previsione 2016, che vengono riprogrammate con l'istituzione di apposito capitolo di spesa corrente per favorire gli interventi di cui all'articolo 4 della presente legge. Agli oneri per gli anni successivi si fa fronte con legge di bilancio.

#### Art. 9 (Entrata in vigore)

A fronte delle previsioni del vigente Statuto viene disciplinata l'entrata in vigore e la pubblicazione della presente legge che viene dichiarata urgente.



IV parte: i testi comparati

Di seguito la tabella di comparazione tra il testo della vigente legge regionale 7/2012 e lo stesso come modificato dalla presente proposta di legge.

(in grassetto sono individuate le modifiche introdotte)

|            | Legge regionale 7/2012<br>testo vigente   | Legge regionale 7/2012<br>Come modificata dalla presente<br>proposta di legge   |
|------------|---|---|
| Articolo 1 | <p>(Istituzione del Fondo per la valorizzazione dei beni confiscati)</p> <p>1. E' istituito il Fondo per la valorizzazione dei beni confiscati, destinato al finanziamento dei progetti relativi all'utilizzo, ai fini istituzionali, sociali e di interesse pubblico, degli immobili confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi della normativa vigente in materia di beni confiscati.</p> <p>2. Il fondo è utilizzato:</p> <p>a) per nuove iniziative volte all'utilizzo sociale e di pubblica utilità di beni confiscati ed effettivamente assegnati, così da garantire il perseguimento delle finalità previste dalla normativa vigente in merito al riutilizzo dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;</p> <p>b) per il rafforzamento e l'ampliamento di attività già avviate sui beni confiscati alla criminalità organizzata, già assegnati ed effettivamente riutilizzati per scopi sociali e di pubblica utilità, così da garantire un più efficace utilizzo del bene confiscato ed assegnato.</p> <p>3. Le azioni, di cui al comma 2, devono incidere sul tessuto culturale, sociale ed economico della comunità in termini di partecipazione attiva, miglioramento della qualità della vita e della salute pubblica, occupazione, integrazione sociale e lavorativa, lotta allo stigma, promozione della legalità e contrasto alla criminalità organizzata.</p> | <p><b>(Oggetto e finalità)</b></p> <p><b>1. Al fine di favorire il pieno riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata, la Regione, nel rispetto di quanto determinato dalla legge 7 marzo 1996, n. 109 "Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati", e s.m.i., e dal decreto legislativo n.159 del 6 settembre 2011, "Codice Antimafia", e s.m.i., sostiene e favorisce la restituzione alla comunità del patrimonio sottratto alle mafie.</b></p> <p><b>2. La presente legge detta disposizioni per favorire la realizzazione di progetti di riutilizzo dei beni confiscati presenti sul territorio regionale, qualificati e diversificati, sostenibili nel tempo e capaci di favorire positive ricadute sociali, economiche e occupazionali attraverso la definizione e la strutturazione di reti e distretti di economia sociale e solidale.</b></p> |

|                   |  |  |
|-------------------|--|--|
| <p>Articolo 2</p> | <p>(Modalità accesso al Fondo per la valorizzazione dei beni confiscati)</p> <p>1. Accedono al Fondo per la valorizzazione dei beni confiscati, previsto nell'articolo 1, mediante annuale avviso pubblico, predisposto per il primo anno entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, i seguenti soggetti:</p> <p>a) enti territoriali: province, comuni e loro consorzi, cui sono trasferiti i beni immobili confiscati;</p> <p>b) i soggetti previsti dalla normativa vigente in materia di beni confiscati che hanno ricevuto in concessione i beni confiscati assegnati agli enti territoriali;</p> <p>c) enti, associazioni e cooperative che sono promotori di eventi e manifestazioni il cui obiettivo specifico sia la valorizzazione del patrimonio costituito dai beni confiscati alla criminalità organizzata.</p> <p>2. Nei criteri di selezione è data priorità ai seguenti requisiti:</p> <p>a) creazione di reti di partenariato anche attraverso l'istituzione di associazioni temporanee di scopo;</p> <p>b) interventi con le politiche di integrazione delle fasce deboli di cui alla legge regionale 23 ottobre 2007, n.11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n.328);</p> <p>c) sostenibilità e replicabilità dell'iniziativa.</p> <p>3. Il limite massimo per ciascuna iniziativa finanziata è, per il primo anno di esercizio della presente legge, di euro venticinquemila, e per gli anni successivi di euro cinquantamila. Ogni soggetto non può presentare più di una domanda di finanziamento. Non è esclusa la partecipazione a più accordi di partenariato del medesimo soggetto.</p> | <p>(Obiettivi)</p> <p>1. La Regione, nell'ambito degli obiettivi definiti dallo Statuto regionale, articolo 8, comma 1, lettera c), riconosce il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata, come disciplinato dalla normativa di specie, quale strumento di prevenzione e contrasto dei fenomeni criminali, promozione dei principi di legalità, solidarietà e inclusione sociale, occasione per un modello di sviluppo territoriale sostenibile e inclusivo.</p> <p>2. La Regione promuove e sostiene il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata attraverso un sistema integrato di interventi fondato sui principi di legalità e trasparenza volto a contribuire a :</p> <p>A. L'effettivo riutilizzo e la prevenzione di fenomeni di abbandono e conseguente degrado del patrimonio confiscato alla criminalità organizzata presente sul territorio regionale attraverso la definizione di progetti sostenibili;</p> <p>B. Il monitoraggio delle esperienze in essere e la definizione di modelli di riutilizzo sostenibili e replicabili;</p> <p>C. La centralità della tematica all'interno dell'intera programmazione regionale, assumendo la trasversalità della materia intesa di specifico interesse particolarmente per le politiche sociali e sociosanitarie, di sviluppo e turistiche, agricole e agroalimentari, culturali ed educative;</p> <p>D. La definizione delle più complessive politiche regionali per la sicurezza;</p> <p>E. La strutturazione di progetti di inclusione sociale, lavorativa e abitativa delle persone appartenenti alle c.d. "fasce deboli" e/o a rischio di esclusione e marginalizzazione, delle persone e delle comunità migranti, delle persone e delle comunità rom, sinti e camminanti</p> <p>F. La strutturazione di programmi e linee di intervento che, a partire da una razionalizzazione burocratico</p> |
|-------------------|--|--|

procedurale, sostengano ed estendano nelle diverse esperienze di riutilizzo e su diversi ambiti territoriali la metodologia socio sanitaria dei progetti terapeutici individualizzati sostenuti da budget di salute, metodologia ptri/bds (come disciplinata dall'art. 46 della legge regionale 27 gennaio 2012, n.1), riconosciuta come *best practice* di alcune tra le migliori esperienze di riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata;

G. La strutturazione di azioni di sviluppo produttivo, occupazionale, culturale e sociale del territorio regionale;

H. La definizione di percorsi di innovazione sociale e di reti e distretti di economia sociale e solidale, nei diversi settori di intervento, ed innanzitutto quelli individuati come strategici della fornitura di beni e servizi, del turismo responsabile ed esperienziale, della produzione agricola ed agroalimentare (con particolare riguardo agli interventi di agricoltura sociale - legge 18 agosto 2015, n. 141, G.U. 208 del 8/9/2015 - posti in essere sui terreni confiscati)

I. La promozione della cittadinanza attiva e della partecipazione democratica dei cittadini;

J. Il coinvolgimento e la strutturazione di reti collaborative tra i diversi soggetti istituzionali, sociali, economici e culturali interessati;

K. La promozione dei principi e della cultura della legalità, della giustizia e della solidarietà sociale.

|                             |   |  |
|-----------------------------|---|--|
|                             |   |  |
| <p>Articolo 3</p> <p>62</p> | <p>(Istituzione del Fondo di rotazione per la progettazione tecnica)</p> <p>1. Per il riuso e la fruizione sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata e assegnati ai sensi della normativa vigente in materia di beni confiscati, è istituito un Fondo di rotazione per la redazione di piani di utilizzo e di studi di fattibilità, nonché per la progettazione tecnica delle opere necessarie ad adeguare tali beni agli obiettivi sociali e produttivi.</p> <p>2. Possono accedere al Fondo gli enti territoriali cui sono trasferiti i beni immobili confiscati.</p> <p>3. Il Fondo è alimentato con le somme che le province e i comuni, assegnatari del bene, provvedono a rimborsare all'atto dell'erogazione del finanziamento degli interventi e delle opere, se questo comprende anche le spese di progettazione.</p> <p>4. Le province e i comuni sono tenuti, entro novanta giorni dalla consegna dei lavori, a versare al Fondo di rotazione di cui al comma 1, le somme anticipate dalla Regione, indipendentemente dal finanziamento degli interventi e delle opere.</p> <p>5. Le modalità di accesso al Fondo e i criteri di riparto sono determinati annualmente con delibera della Giunta regionale, adottata su proposta del Presidente della Regione.</p> | <p>(Il Piano regionale per i beni confiscati)</p> <p>1. Il Piano regionale per i beni confiscati è lo strumento di programmazione che definisce i principi di indirizzo e coordinamento e individua criteri e settori delle progettualità atte a promuovere e sostenere il riutilizzo dei beni confiscati (immobili e aziende) alla criminalità organizzata presenti sul territorio regionale;</p> <p>2. La Regione adotta, con cadenza triennale, il Piano regionale per i beni confiscati, sentito l'Osservatorio regionale sull'utilizzo dei beni confiscati di cui all'art. 6 della presente legge, le organizzazioni sindacali, la Fondazione Pol.i.s. Politiche Integrate di sicurezza, le associazioni maggiormente rappresentative in tema di riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata, contrasto al crimine e inclusione sociale, nonché l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (di seguito Agenzia nazionale per i beni confiscati).</p> <p>3. La Giunta, sulla base degli obiettivi definiti dal Piano, adotta annualmente, con delibera di Giunta, le misure di attuazione, programmando le risorse del competente anno finanziario;</p> <p>4. Il piano è approvato entro il 30 giugno di ciascun triennio con Delibera della Giunta Regionale previo parere delle competenti commissioni consiliari;</p> <p>5. Il Piano regionale per i beni confiscati in particolare indica:</p> <p>A. Gli specifici obiettivi e finalità della programmazione;</p> <p>B. La sussistenza quantitativa e qualitativa del patrimonio confiscato</p> <p>AB</p> <p>Cur</p> |

presente in regione Campania, con le indicazioni inerenti le attività di riutilizzo in essere;

C. Gli interventi che si intendono realizzare per la valorizzazione di questo patrimonio secondo gli obiettivi indicati dall'art.2 di questa legge;

D. Gli indirizzi e le progettualità volti all'integrazione delle più complessive politiche regionali in rapporto allo specifico tema del riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata;

E. Gli indirizzi e le progettualità volti all'integrazione delle politiche per la gestione delle imprese sequestrate e confiscate come previsto dall'art. 5 della presente legge, e comunque strategie e azioni utili a promuovere la bonifica e la reimmissione nel mercato delle imprese sequestrate e confiscate;

F. Gli indirizzi per la sperimentazione di interventi volti a soddisfare nuovi bisogni sociali e ad introdurre modelli organizzativi e gestionali innovativi;


G. Indirizzi e interventi tesi alla specifica formazione professionale inerente il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata dei dipendenti della p.a.;


H. Indirizzi e interventi tesi al coinvolgimento e al supporto di specifiche azioni inerenti il riutilizzo dei beni confiscati promossi da università, centri di studio e ricerca, scuole;




I. I criteri di accesso e di riparto del "Fondo unico per i beni confiscati" di cui al successivo art.4 della presente legge;


J. I criteri e gli indicatori di efficacia, efficienza, rapporto costi - benefici, nonché le modalità e le tempistiche delle azioni di monitoraggio relative agli interventi programmati;


6. Il piano regionale per i beni confiscati prevede l'interazione con altri piani di sviluppo regionale e locale;

|  |   |  |
|--|---|--|
|  |  | <p><b>7. Ogni anno la Regione organizza la conferenza regionale sui beni confiscati quale momento di pubblico confronto e dibattito sulla tematica e sull'attuazione degli obiettivi e delle finalità del Piano.</b></p> <p><b>8. Il Piano regionale per i beni confiscati può individuare specifici programmi di intervento che, per loro natura, richiedono il coinvolgimento di altri attori istituzionali, in raccordo con le relative programmazioni internazionali, nazionali, regionali e locali.</b></p> |
|--|---|--|



|   |   |  |
|---|---|--|
| <p>Articolo 4</p>  | <p>(Istituzione del Fondo ammortamento prestiti)</p> <p>1. La Regione provvede alla copertura delle rate di ammortamento, a carico degli enti territoriali assegnatari di beni confiscati, per i prestiti contratti per il finanziamento degli interventi e delle opere di adeguamento strutturale, mediante l'istituzione di un Fondo di ammortamento prestiti.</p> <p>2. Agli enti territoriali, assegnatari del bene confiscato, sono assicurate:</p> <p>a) anticipazioni in conto capitale per la realizzazione dei progetti e delle iniziative connesse al riuso o alla fruizione sociale di tali beni, per la redazione di studi di fattibilità, nonché per la progettazione tecnica delle opere necessarie ad adeguare tali beni agli obiettivi sociali e produttivi individuati nei suddetti piani e studi;</p> <p>b) fideiussioni prestate dalla Regione a copertura, fino al settantacinque per cento dei prestiti di esercizio a tasso agevolato e dei mutui richiesti, per la esecuzione di progettazione e la realizzazione delle opere di adattamento;</p> <p>c) anticipazioni in conto capitale per l'estinzione parziale o totale delle ipoteche gravanti sul bene confiscato.</p> <p>3. I criteri per il funzionamento del Fondo di ammortamento sono disciplinati con delibera della Giunta regionale, adottata su proposta del Presidente della Regione.</p>  | <p>(Fondo unico per i beni confiscati)</p> <p>1. E' istituito il "Fondo unico per i beni confiscati". Il Fondo è ripartito in tre macro-aree funzionali ciascuna denominata "Azione":</p> <p>A. "Azione per le ristrutturazioni": sostiene programmi e progetti di ristrutturazione funzionale degli immobili confiscati alla criminalità organizzata già trasferiti al patrimonio indisponibile dei comuni, cui gli stessi, in forma singola o consortile, possono accedere, a seguito di procedura ad evidenza pubblica predisposta dalla Regione Campania, per la richiesta di cofinanziamenti comunque non superiori al 50% della spesa complessiva prevista per la ristrutturazione degli immobili secondo i piani di riutilizzo predisposti. Possono accedere al fondo esclusivamente i comuni che, in forma singola o consortile, abbiano adempiuto a tutte le previsioni indicate dalla normativa di specie sui beni confiscati, innanzitutto la pubblicazione sul proprio sito istituzionale dei beni confiscati effettivamente trasferiti al proprio patrimonio.</p> <p>B. "Azione per le start up": sostiene nuovi programmi e progetti di innovazione sociale ed economia sociale da realizzarsi sui beni confiscati e promossi da cooperative e associazioni e gruppi composte almeno per il 60% da persone di età non superiore ai 35 anni. Non possono accedere a questa azione gli enti pubblici, neppure in forma consortile.</p> <p>C. "Azione per la valorizzazione delle attività di riutilizzo dei beni confiscati": sostiene il rafforzamento, l'ampliamento e l'internazionalizzazione di attività in essere sui beni confiscati alla criminalità organizzata, già assegnati ed effettivamente riutilizzati per scopi sociali e di pubblica utilità, così da garantire un più efficace utilizzo del bene confiscato</p>  |
|---|---|--|

|   |  |   |
|---|--|---|
|  |  | <p>ed assegnato. Gli interventi devono incidere sul tessuto culturale, sociale ed economico della comunità in termini di partecipazione attiva, miglioramento della qualità della vita e della salute pubblica, occupazione, integrazione sociale e lavorativa, lotta allo stigma, promozione della legalità e contrasto alla criminalità organizzata. Accedono a questa azione i soggetti che, nel rispetto della normativa vigente, hanno ricevuto in concessione i beni confiscati assegnati agli enti territoriali, nonché cooperative e associazioni che promuovono eventi e manifestazioni il cui obiettivo specifico sia la valorizzazione del patrimonio costituito dai beni confiscati alla criminalità organizzata. Non possono accedere a questa azione gli enti pubblici, neppure in forma consortile.</p> <p>2. L'accesso al Fondo, per ciascuna delle azioni previste, avviene, seguendo i criteri di accesso e di riparto contenute nel Piano regionale per i beni confiscati, attraverso avviso pubblico pubblicato dai competenti uffici della giunta regionale con cadenza annuale. Nelle more dell'approvazione del Piano regionale per i beni confiscati di cui all'art. 4 della presente legge, in via sperimentale, il primo avviso pubblico per l'accesso al Fondo, e solo il primo, viene pubblicato dagli uffici competenti previo specifico atto di indirizzo della giunta.</p> |
|---|--|---|




Articolo 5


(Integrazione alle politiche per la gestione delle imprese sequestrate e confiscate)

1. Ai fini della bonifica e della conseguente reimmissione nel mercato delle imprese sequestrate e confiscate, il Presidente della Regione Campania promuove la stipula di un Protocollo d'intesa con le organizzazioni sindacali confederali e di categoria dei lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello aziendale, con l'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati, con la Procura nazionale antimafia, con il Ministero della giustizia, con il Ministero dell'interno e con il Ministero per le attività produttive.
2. Il Protocollo d'intesa deve perseguire, nell'ambito dei compiti previsti nell'articolo 6, i seguenti obiettivi:
  - a) monitorare e coordinare, attraverso gli opportuni raccordi con l'autorità giudiziaria e l'Agenzia nazionale, i flussi informativi, da definire al momento della sottoscrizione, relativi alle imprese sequestrate, ai lavoratori dipendenti coinvolti, al loro portafogli ordini e a tutti i dati utili ad avere un quadro completo delle stesse;
  - b) promuovere, congiuntamente con gli uffici preposti, tutte le azioni utili alla formazione degli amministratori giudiziari per le imprese che sono in possesso dei requisiti previsti per la iscrizione nelle apposite liste ministeriali;
  - c) predisporre appositi corsi di formazione per i dipendenti di imprese sequestrate o confiscate, coerenti con i piani industriali predisposti dagli amministratori giudiziari e concordati con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro firmatari del Protocollo;
  - d) monitorare e coordinare i fabbisogni produttivi delle aziende sequestrate e confiscate e procedere alla ricerca delle opportunità produttive sia all'interno dei beni sequestrati e confiscati sia all'esterno di esse;
  - e) monitorare, in stretta collaborazione con le prefetture, le imprese destinatarie di provvedimenti "interdittivi o atipici",

(Integrazione alle politiche per la gestione delle imprese sequestrate e confiscate)

1. Ai fini della bonifica e della conseguente reimmissione nel mercato delle imprese sequestrate e confiscate, il Presidente della Regione Campania promuove la stipula di un Protocollo d'intesa con le organizzazioni sindacali confederali e di categoria dei lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello aziendale, con l'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati, con la Procura nazionale antimafia, con il Ministero della giustizia, con il Ministero dell'interno e con il Ministero per le attività produttive.
2. Il Protocollo d'intesa deve perseguire, nell'ambito dei compiti previsti nell'articolo 6, i seguenti obiettivi:
  - a) monitorare e coordinare, attraverso gli opportuni raccordi con l'autorità giudiziaria e l'Agenzia nazionale, i flussi informativi, da definire al momento della sottoscrizione, relativi alle imprese sequestrate, ai lavoratori dipendenti coinvolti, al loro portafogli ordini e a tutti i dati utili ad avere un quadro completo delle stesse;
  - b) promuovere, congiuntamente con gli uffici preposti, tutte le azioni utili alla formazione degli amministratori giudiziari per le imprese che sono in possesso dei requisiti previsti per la iscrizione nelle apposite liste ministeriali;
  - c) predisporre appositi corsi di formazione per i dipendenti di imprese sequestrate o confiscate, coerenti con i piani industriali predisposti dagli amministratori giudiziari e concordati con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro firmatari del Protocollo;
  - d) monitorare e coordinare i fabbisogni produttivi delle aziende sequestrate e confiscate e procedere alla ricerca delle opportunità produttive sia all'interno dei beni sequestrati e confiscati sia all'esterno di esse;
  - e) monitorare, in stretta collaborazione con le prefetture, le imprese destinatarie di provvedimenti "interdittivi o atipici", al fine di proporre iniziative atte a non inter-

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <p>al fine di proporre iniziative atte a non interrompere l'attività produttiva e a tutelare i livelli occupazionali e di reddito dei lavoratori dipendenti;</p> <p>f) prevedere ogni altra azione utile ad una gestione dinamica e produttiva delle imprese sequestrate e confiscate.</p> <p>3. La Regione Campania, promuove nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni ed in collaborazione con l'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati, ogni altra iniziativa utile per una produttiva azione di coordinamento per la bonifica ed il risanamento delle imprese sequestrate o confiscate che hanno valenza sovregionale.</p> <p>4. Al fine di realizzare quanto previsto dal presente articolo è istituito un apposito ufficio presso l'Area Gabinetto del Presidente - settore rapporti con gli enti locali. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro firmatari del Protocollo designano un loro rappresentante a detto ufficio.</p> | <p>rompere l'attività produttiva e a tutelare i livelli occupazionali e di reddito dei lavoratori dipendenti;</p> <p>f) prevedere ogni altra azione utile ad una gestione dinamica e produttiva delle imprese sequestrate e confiscate.</p> <p>3. La Regione Campania, promuove nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni ed in collaborazione con l'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati, ogni altra iniziativa utile per una produttiva azione di coordinamento per la bonifica ed il risanamento delle imprese sequestrate o confiscate che hanno valenza sovregionale.</p> <p>4. <b>L'Osservatorio regionale per i beni confiscati si adopererà per la realizzazione di quanto previsto dal seguente articolo che costituisce parte integrante del Piano regionale per i beni confiscati. L'Osservatorio regionale per i beni confiscati provvederà inoltre a definire ogni altra strategia e azione utili a promuovere la bonifica e la reimmissione nel mercato delle imprese sequestrate e confiscate.</b></p> |
| <p>Articolo 6</p>   | <p>(Osservatorio regionale sull'utilizzo dei</p>  | <p>(Osservatorio regionale sull'utilizzo dei</p>  |

|  | beni confiscati)   | beni confiscati)   |
|--|--|--|
|  | <p>1. E' istituito, presso l'Area Gabinetto del Presidente - settore rapporti con gli enti locali, l'Osservatorio regionale sull'utilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata. L'Osservatorio ha funzione di promozione, consultazione e supporto delle attività di programmazione, monitoraggio e controllo nelle azioni di valorizzazione dell'utilizzo dei beni confiscati.</p> <p>2. L'Osservatorio, presieduto dall'assessore agli enti locali, individua forme di cooperazione con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata istituita con legge 31 marzo 2010, n. 50 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, recante istituzione dell'Agenzia nazionale per la amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata) e si avvale, per le sue funzioni, del supporto della Fondazione Pol.i.s. - Politiche integrate di sicurezza, per quanto di sua competenza. L'Osservatorio provvede ad individuare le opportune forme di cooperazione e collaborazione con l'Autorità di gestione del programma operativo nazionale (PON) sicurezza per lo sviluppo - obiettivo convergenza 2007 - 2013.</p> <p>3. L'Osservatorio è composto dalle associazioni maggiormente rappresentative in tema di riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata, integrazione sociale e contrasto alla criminalità, nonché da rappresentanti delle autonomie locali, delle organizzazioni sindacali e di categoria, esperti in materia di beni confiscati e dal presidente del comitato consultivo regionale per il pieno inserimento nella vita sociale dei portatori di handicap, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 15 marzo 1984, n. 11 (Norme per la prevenzione, cura e riabilitazione degli handicaps e per l'inserimento nella vita sociale) e ricostituito con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 novembre 2011, n. 264.</p> | <p>1. E' istituito l'Osservatorio regionale sull'utilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata. L'Osservatorio ha funzione di promozione, consultazione e supporto delle attività di programmazione, monitoraggio e controllo nelle azioni di valorizzazione dell'utilizzo dei beni confiscati.</p> <p>2. L'Osservatorio, presieduto dal <b>Presidente della Regione o suo assessore delegato</b>, individua forme di cooperazione con l'<b>Agenzia nazionale per i beni confiscati</b> e si avvale, per le sue funzioni, del supporto della Fondazione Pol.i.s. - Politiche integrate di sicurezza, per quanto di sua competenza. <b>L'osservatorio può proporre all' Agenzia Nazionale per i beni confiscati e a tutti gli altri Enti e Autorità interessati progetti inerenti il riutilizzo e/o la valorizzazione di beni ed aziende confiscate.</b></p> <p>3. <b>L'osservatorio, che ha durata pari a quella della legislatura durante la quale viene istituito, è composto da :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>l'assessore regionale alle politiche sociali o suo delegato, l'assessore regionale al demanio e patrimonio o suo delegato, l'assessore regionale alle politiche agricole o suo delegato, l'assessore regionale ai fondi europei o suo delegato, l'assessore regionale alle attività produttive o suo delegato, l'assessore regionale alle start up e all'innovazione o suo delegato;</b></li> <li>• <b>il Presidente della "Commissione anticamorra e beni confiscati" del Consiglio regionale della Campania o suo delegato;</b></li> <li>• <b>un rappresentante dell'Agenzia nazionale per i beni confiscati;</b></li> <li>• <b>il Commissario regionale antiracket e antiusura;</b></li> <li>• <b>un rappresentante dell' ANCI;</b></li> <li>• <b>un rappresentante per ciascuno degli enti consortili di comuni dedicati al riutilizzo beni confiscati presenti sul territorio regionale;</b></li> <li>• <b>il Presidente della Fondazione Pol.i.s. Politiche Integrate di sicurezza o</b></li> </ul> |

4. L'Osservatorio provvede a dotarsi di un sistema interattivo di monitoraggio dei beni confiscati alla criminalità organizzata, che raccoglie e fornisce informazioni, di tipo quantitativo e qualitativo, sul patrimonio confiscato alla criminalità organizzata presente sul territorio campano, attraverso tecniche di georeferenziazione. Il sistema interattivo di monitoraggio dei beni confiscati alla criminalità organizzata interagisce con il sistema informativo dell'Agenzia nazionale per la amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata anche attraverso appositi accordi o convenzioni e deve essere preferibilmente sviluppato attraverso l'utilizzo di sistemi e piattaforme libere ed "open source", che non comportano aggravii di spesa per l'ente e garantiscono il coinvolgimento e lo sviluppo della cittadinanza attiva, come determinatosi con la piattaforma USHAIDI.

5. I componenti dell'Osservatorio sono individuati con decreto del Presidente della Regione, sentita la commissione consiliare competente, e svolgono la loro funzione a titolo gratuito.

suo delegato;

- un rappresentante per ogni altro osservatorio provinciale o locale sui beni confiscati eventualmente attivato sul territorio regionale;

- un rappresentante nominato da ciascuna delle organizzazioni sindacali confederali e di categoria dei lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative e che comunque abbia acquisito specifica e documentata esperienza in materia di aziende e beni confiscati;

- un rappresentante per ciascuna delle associazioni e organizzazioni con sede legale o operativa in regione Campania, con specifica e documentata esperienza almeno quinquennale nel settore del riutilizzo dei beni confiscati, individuato mediante procedura di evidenza pubblica realizzata dai competenti uffici regionali, la prima volta entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e per le legislature successive entro 60 giorni dall'insediamento del Presidente della Giunta Regionale.

I componenti dell'Osservatorio sono individuati con decreto del Presidente della Regione, e svolgono la loro funzione a titolo gratuito. Ai lavori dell'Osservatorio possono essere invitati a partecipare enti, organizzazioni, cooperative, associazioni, singoli esperti che non figurano già tra i componenti dello stesso

3/bis. "L'osservatorio si avvarrà del supporto dei competenti uffici della Giunta regionale e degli enti strumentali e delle agenzie regionali che gli stessi potranno individuare. L'osservatorio disporrà di una propria sezione dedicata all'interno del portale della Regione Campania che, oltre alle informazioni e pubblicizzazione delle proprie attività, ospiterà il sistema interattivo di monitoraggio di cui al comma 4 dell'art. 6 della presente legge.

4. L'Osservatorio provvede a dotarsi di un sistema interattivo di monitoraggio dei

beni confiscati alla criminalità organizzata, che raccoglie e fornisce informazioni, di tipo quantitativo e qualitativo, sul patrimonio confiscato alla criminalità organizzata presente sul territorio campano, attraverso tecniche di georeferenziazione. Il sistema interattivo di monitoraggio dei beni confiscati alla criminalità organizzata interagisce con il sistema informativo dell'Agenzia nazionale per i beni confiscati anche attraverso appositi accordi o convenzioni. **Il sistema interattivo di monitoraggio potrà anche interagire con altri eventuali sistemi di monitoraggio sui beni confiscati promossi da altri enti, associazioni o gruppi, successivamente ad appositi accordi o convenzioni. Il sistema di monitoraggio sarà ospitato all'interno della sezione del portale della Regione Campania dedicata all'Osservatorio regionale sui beni confiscati.**

VR

AM

Q

|                   |  |   |
|-------------------|--|---|
| <p>Articolo 7</p> | <p>(Integrazione delle politiche di contrasto alla criminalità)</p> <p>1. Nell'ambito della definizione degli obiettivi delle politiche regionali, la Giunta regionale promuove, sostiene e favorisce l'adozione di criteri di priorità nella valutazione di interventi e progetti che consentano l'utilizzo, per finalità sociali, di beni confiscati alla criminalità organizzata. Ove possibile, la realizzazione di interventi e progetti in beni confiscati, da parte degli enti territoriali e dei soggetti assegnatari, è criterio di premialità nei requisiti previsti dagli avvisi pubblici regionali.</p> <p>2. Nell'ambito della realizzazione degli interventi previsti dal Programma operativo fondo sociale europeo (FSE) 2007-2013, dal Programma operativo fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2007-2013, nonché dal Piano di sviluppo rurale (PSR) 2007-2013, compatibilmente con i vincoli imposti dalla normativa vigente in materia, sono definiti criteri di priorità e di premialità, per gli interventi la cui realizzazione consente l'utilizzo di beni confiscati alla criminalità organizzata.</p> <p>3. Nell'ambito delle specifiche funzioni e prerogative assegnate dalla normativa vigente (articolo 48, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) la Regione Campania, nell'eventuale disponibilità di beni confiscati e destinati al patrimonio dell'ente, in via prioritaria ne prevede il riutilizzo a fini sociali e, sulla base di apposito regolamento emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'assegnazione in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, ai soggetti previsti dalla normativa vigente mediante procedure di evidenza pubblica.</p> | <p>(Integrazione delle politiche di contrasto alla criminalità)</p> <p>1. Nell'ambito della definizione degli obiettivi delle politiche regionali, la Giunta regionale promuove, sostiene e favorisce l'adozione di criteri di priorità nella valutazione di interventi e progetti che consentano l'utilizzo, per finalità sociali, di beni confiscati alla criminalità organizzata. Ove possibile, la realizzazione di interventi e progetti in beni confiscati, da parte degli enti territoriali e dei soggetti assegnatari, è criterio di premialità nei requisiti previsti dagli avvisi pubblici regionali.</p> <p>2. <b>La Regione Campania individua, negli avvisi pubblici di attuazione della programmazione europea 2014/2020, i beni confiscati alla criminalità organizzata come priorità strategica, definendo, compatibilmente con le linee programmatiche degli stessi e i vincoli imposti dalla normativa vigente in materia, specifici interventi e/o criteri di premialità per le azioni la cui realizzazione promuove il riutilizzo dei beni confiscati.</b></p> <p>3. <b>Negli ambiti delle specifiche funzioni e prerogative individuate dalla normativa vigente, la Regione Campania, su proposta dell'Osservatorio regionale per i beni confiscati di cui all'art. 6 della presente legge, in accordo con l'Agenzia nazionale per i beni confiscati, in linea con le previsioni contenute nel Piano regionale per i beni confiscati di cui all'art. 3 della presente legge, promuove l'acquisizione al proprio patrimonio indisponibile di beni confiscati alla criminalità organizzata per le finalità istituzionali definite dalla normativa di specie, o, in via prioritaria, per destinarli a riutilizzo per fini sociali attraverso l'assegnazione in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, con procedura di evidenza pubblica, ai soggetti individuati dalla normativa vigente.</b></p> <p>4. <b>La Regione promuove e/o sostiene</b></p> |
|-------------------|--|---|

4. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 3, la Regione Campania, nell'eventuale disponibilità di beni confiscati e destinati al patrimonio dell'ente, in via prioritaria ne prevede il riutilizzo a fini sociali e l'assegnazione in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, ai soggetti previsti dalla normativa vigente mediante procedure di evidenza pubblica.

5. I beni immobili confiscati possono essere utilizzati, senza necessità di ulteriori accreditamenti, dalle persone sostenute da Progetti terapeutico riabilitativi individuali (Ptri)/Budget di salute (Bds), ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2012), come civili abitazioni presso cui possono, eventualmente, eleggere il proprio domicilio o residenza.

6. Come previsto dalla normativa vigente, la Regione Campania provvede a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essa trasferiti, che viene periodicamente aggiornato e reso pubblico sul sito istituzionale dell'Ente. La Regione provvede altresì a formare apposito elenco di tutti i beni confiscati presenti sul territorio regionale, che viene costantemente aggiornato e reso pubblico sul sito istituzionale dell'Ente.

**programmi e progettualità di riutilizzo dei beni confiscati a fini abitativi, finalizzati ad incrementare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica da destinare prioritariamente alle categorie sociali più svantaggiate e a perseguire specifici obiettivi di inclusione sociale e abitativa, innanzitutto quelli definiti all'interno della "Strategia nazionale di inclusione delle comunità rom, sinti, e camminanti - Attuazione Comunicazione Commissione Europea n.173/2011.**

5. I beni immobili confiscati possono essere utilizzati, senza necessità di ulteriori accreditamenti, dalle persone sostenute da Progetti terapeutico riabilitativi individuali (Ptri)/Budget di salute (Bds), ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2012), come civili abitazioni presso cui possono, eventualmente, eleggere il proprio domicilio o residenza. **La Regione Campania promuove programmi e linee di intervento volte a razionalizzare, sostenere ed estendere nelle diverse esperienze di riutilizzo dei beni confiscati e su diversi ambiti territoriali la metodologia ptri/bds, anche nell'ottica del superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari secondo quanto indicato dalla legge 81/2014.**

6. Come previsto dalla normativa vigente, la Regione Campania provvede a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essa trasferiti, che viene periodicamente aggiornato e reso pubblico sul sito istituzionale dell'Ente. La Regione provvede altresì a formare apposito elenco di tutti i beni confiscati presenti sul territorio regionale, che viene costantemente aggiornato e reso pubblico sul sito istituzionale dell'Ente.

|                   |  |   |
|-------------------|--|---|
| <p>Articolo 8</p> | <p>(Copertura finanziaria)</p> <p>1. Per il primo anno di esercizio della presente legge si prevede l'attivazione del solo Fondo per la valorizzazione dei beni confiscati previsto nell'articolo 1 a cui si fa fronte con lo stanziamento di euro duecentocinquantamila a valere sulla UPB 6.23.222, con l'istituzione di un apposito capitolo denominato "Fondo per la valorizzazione dei beni confiscati", mediante prelievo dall'UPB 7.29.65 dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 2012, che conseguentemente è ridotto di pari importo. Per gli anni successivi si fa fronte con la legge di bilancio.</p> <p>2. Il Fondo di rotazione per la progettazione tecnica, previsto nell'articolo 3, è attivato negli anni successivi al primo esercizio della presente legge a cui si fa fronte con la legge di bilancio a valere sulla UPB 6.23.222, con l'istituzione di un apposito capitolo denominato "Fondo di rotazione per la progettazione tecnica sui beni confiscati".</p> <p>3. Il Fondo di ammortamento prestiti, previsto nell'articolo 4, è attivato negli anni successivi al primo esercizio della presente legge a cui si fa fronte con la legge di bilancio a valere sull'UPB 6.23.106, con l'istituzione di un apposito capitolo denominato "Fondo di ammortamento prestiti per i beni confiscati".</p> <p>4. L'allegato "A" della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 2 (Bilancio di previsione della regione Campania per l'anno 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012 - 2014), è conseguentemente integrato e la dotazione finanziaria di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 2/2012 è ridotta di un importo pari alla necessaria copertura finanziaria della presente legge.</p> | <p>(Copertura finanziaria)</p> <p><b>1. La Regione, per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità della presente legge si avvale delle risorse europee disponibili nell'ambito della programmazione europea 2014/2020 e delle eventuali risorse nazionali, nonché delle risorse regionali destinate alle politiche sociali nell'ambito della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 07 (Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali).</b></p> <p><b>2. Nella fase di prima attuazione le risorse destinate all'applicazione della presente legge si quantificano in complessivi euro 2.000.000,00, alla cui copertura si provvede mediante l'utilizzazione delle risorse regionali nell'ambito delle dotazioni assegnate alla Missione 12, Programma 07, Titolo 1 del bilancio di previsione 2016, che vengono riprogrammate con l'istituzione di apposito capitolo di spesa corrente per favorire gli interventi di cui all'articolo 4 della presente legge.</b></p> <p><b>3. Agli oneri per gli anni successivi si fa fronte con legge di bilancio.</b></p> |
|-------------------|--|---|

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| <p>Articolo 9</p>  | <p>(Abrogazioni)</p> <p>1. La legge regionale 12 dicembre 2003, n.23 (Interventi a favore dei comuni ai quali sono stati trasferiti i beni confiscati alla delinquenza organizzata, ai sensi della legge 7 marzo 1996, n.109, articolo 3) è abrogata.</p>   | <p>(Abrogazioni)</p> <p>1. La legge regionale 12 dicembre 2003, n.23 (Interventi a favore dei comuni ai quali sono stati trasferiti i beni confiscati alla delinquenza organizzata, ai sensi della legge 7 marzo 1996, n.109, articolo 3) è abrogata.</p>   |
| <p>Articolo 10</p> | <p>(Entrata in vigore)</p> <p>1. La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi del vigente Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.<br/>La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.<br/>E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.</p> | <p>(Entrata in vigore)</p> <p>1. La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi del vigente Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.<br/>La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.<br/>E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.</p> |